

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. 121

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 MAGGIO 1997

Risoluzione
sugli accordi internazionali di pesca

Annunziata il 30 giugno 1997

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto l'articolo 148 del suo regolamento,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sugli accordi di pesca — situazione attuale e prospettive [COM(96)0488 — C4-0590/96],

tenendo conto delle possibilità di pesca dell'Unione europea nelle acque internazionali tramite l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), l'Organizzazione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale e la Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico (IBSFC),

visto il memorandum della Commissione sulle conseguenze della mancata conclusione di accordi di pesca da parte della Comunità (5 giugno 1996),

vista la propria risoluzione del 13 marzo 1996 sul parere del Parlamento europeo sulla convocazione della Conferenza intergovernativa, la valutazione dei lavori del gruppo di riflessione e la precisazione delle priorità politiche del Parlamento in vista della Conferenza intergovernativa, in particolare il paragrafo 17 (1),

vista la risoluzione sulla pesca nel quadro della cooperazione ACP-CEE, appro-

(1) G.U. C 96 del 1° aprile 1996, pag. 77.

vata dall'Assemblea paritetica ACP-CEE il 1° aprile 1993 a Gaborone (2),

visto l'articolo 228 del trattato CE, in particolare il paragrafo 3,

vista la proposta di risoluzione presentata dall'onorevole Fernández Albor su nuove formule per agevolare l'accesso dei pescatori della Comunità alle risorse di pesca dei paesi terzi (B4-0126/96),

visto il codice di condotta firmato dal Parlamento e dalla Commissione il 31 marzo 1995 (3), in particolare i punti 1 e 3.10,

vista la dichiarazione congiunta per il miglioramento delle informazioni fornite all'autorità di bilancio sugli accordi di pesca, firmata dal Parlamento, dalla Commissione e dal Consiglio il 12 dicembre 1996 (4),

vista la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0149/97),

A. considerando che gli accordi internazionali rappresentano un elemento fondamentale e di crescente importanza per il mantenimento dell'attività di pesca della flotta comunitaria, attività che deve svolgersi sulla base di uno sfruttamento razionale e responsabile, tenendo conto delle sue ripercussioni sull'ecosistema marino,

B. considerando che anche la politica comune della pesca deve contribuire al raggiungimento di uno degli attuali obiettivi prioritari dell'Unione europea, vale a dire il mantenimento dei posti di lavoro esistenti, tanto in mare quanto nelle industrie di trasformazione, situate principal-

mente in regioni periferiche fortemente dipendenti dall'attività di pesca,

C. considerando che molte delle risorse biologiche marine mondiali sono sottoposte a una pressione eccessiva e sono in larga parte oggetto di eccessivo sfruttamento o in via di esaurimento; che la crescente domanda di prodotti della pesca renderà quasi certamente ancora più aspra nei prossimi anni la concorrenza per lo sfruttamento di tali risorse; che tale situazione pone una serie di problemi che devono essere risolti da tutte le parti in causa,

D. considerando l'importanza di determinare su scala mondiale quali risorse biologiche marine, e in quali zone, siano sottoposte a una pressione eccessiva, affinché queste specie siano oggetto di una maggiore protezione nel corso delle attività di pesca,

E. considerando che una parte significativa degli accordi internazionali di pesca dell'Unione viene conclusa con paesi ACP; che tali accordi, sebbene di tipo commerciale, producono effetti benefici sul piano dello sviluppo (occupazione, approvvigionamento alimentare, ecc.) e che appare quindi necessario coordinare la politica comunitaria della pesca con quella dello sviluppo,

F. considerando che la sicurezza alimentare di una quota crescente di popolazioni mondiali è spesso precaria, e può essere rafforzata da un uso prudente delle loro risorse marine; che quindi le regioni costiere, soprattutto nei paesi poveri e meno sviluppati, debbono ricorrere alle risorse marine per creare occupazione e promuovere lo sviluppo economico,

G. considerando che la Comunità è un attore di primo piano sulla scena mondiale della pesca e non può assolutamente sfuggire alle responsabilità derivanti da tale ruolo,

(2) G.U. C 234 del 30 agosto 1993, pag. 42.

(3) G.U. C 89 del 10 aprile 1995, pag. 69.

(4) G.U. C 20 del 20 gennaio 1997, pag. 109.

H. considerando che l'articolo 62 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) stabilisce che lo Stato costiero è responsabile della definizione delle capacità di cattura degli stock nella sua zona economica esclusiva (ZEE) e che, qualora lo Stato in questione non abbia la capacità di sfruttare il totale delle catture ammesse, ha l'obbligo di rendere accessibili le eccedenze ad altri paesi, mediante accordi di pesca o altre formule,

I. considerando che la Comunità ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e l'Accordo sugli stock ittici transzonali e su quelli altamente migratori e che aderisce al codice di condotta della FAO per una pesca responsabile,

J. considerando che gli stock si trovano spesso distribuiti in modo da comprendere le ZEE di due o più Stati e che occorre pertanto adottare un approccio regionale per lo sfruttamento di tali stock,

K. considerando che nell'articolo 64 della Convenzione di Lomé i paesi ACP riconoscono il ruolo che possono svolgere per lo sviluppo economico del loro potenziale di pesca le flotte da pesca degli Stati dell'Unione operanti legalmente nelle acque poste sotto la loro giurisdizione e che essi si dichiarano disposti a negoziare con la Comunità accordi di pesca volti a garantire condizioni reciprocamente soddisfacenti per le attività di pesca delle imbarcazioni battenti bandiere di Stati dell'Unione europea,

L. considerando inoltre che lo stesso articolo 64 della Convenzione di Lomé stabilisce che nel concludere o nell'applicare un accordo di pesca i paesi ACP non opereranno alcuna discriminazione a detrimento della Comunità o dei suoi Stati membri,

M. considerando che l'articolo 68 della Convenzione di Lomé stabilisce che le contropartite cui si impegna la Comunità nel quadro di un accordo di pesca devono essere commisurate all'entità e al valore

delle possibilità di pesca offerte nella zona economica esclusiva dei paesi ACP interessati,

N. considerando che l'articolo 130 V del trattato CE impegna la Comunità a tener conto dei suoi obiettivi in materia di cooperazione allo sviluppo « nelle politiche da essa svolte che potrebbero avere un'incidenza sui paesi in via di sviluppo » e che è inammissibile rifiutarsi di accogliere le richieste di maggiore coerenza fra le diverse politiche comunitarie,

O. considerando che l'articolo 130 B del trattato CE stabilisce che nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni comunitarie occorre tener conto degli obiettivi dell'articolo 130 A per ridurre il ritardo delle regioni meno favorite e rafforzare la coesione economica e sociale dell'insieme della Comunità,

P. considerando che l'articolo J. 1 del trattato sull'Unione europea afferma che la politica estera e di sicurezza comune deve promuovere la cooperazione internazionale e considerando che il Consiglio europeo di Lisbona del giugno 1992 ha affermato l'importanza della stabilità politica ed economica di certe regioni del mondo,

Q. considerando che l'obiettivo principale degli attuali accordi di pesca con i paesi in via di sviluppo non è quello di contribuire allo sviluppo delle economie locali, compito che è svolto da altri meccanismi finanziari comunitari nel quadro della politica di sviluppo,

R. considerando che la politica di sviluppo è quella che dovrebbe incidere prioritariamente sugli aspetti di sviluppo globale, il che presuppone il riconoscimento del ruolo importante che la politica della pesca svolge nello sviluppo settoriale di numerosi paesi terzi,

S. considerando che nelle zone economiche esclusive (ZEE) dei paesi in cui si pratica una pesca su larga scala senza adeguate misure di monitoraggio sussiste il

grave pericolo che determinati stock si riducano a livelli non più sostenibili,

T. considerando imprescindibile che i paesi con cui l'Unione ha concluso accordi di pesca esigano non solo da quest'ultima ma anche da paesi terzi misure per la preservazione degli stock nelle loro zone economiche esclusive,

U. considerando che per le flotte dell'Unione, oltre alle misure di controllo stabilite « ad hoc » negli accordi di pesca, gli Stati membri devono rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2847/93 (che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della PCP) (5) che riguardano le imbarcazioni battenti bandiera comunitaria operanti in acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione di paesi terzi,

V. considerando che il bilancio della Comunità stanziava, unicamente per il finanziamento dei diritti di pesca, l'importo di 280.000.000 ECU, pari allo 0,31 per cento del bilancio comunitario e al 29,99 per cento del totale delle risorse comunitarie destinate al settore della pesca,

W. considerando che la flotta comunitaria è stata considerevolmente ridotta nell'ultimo decennio,

X. considerando che all'interno del bilancio della PCP la voce relativa agli accordi internazionali di pesca è scesa da 278.500.000 ECU nel 1996 a 273.300.000 ECU nel 1997 e che la previsione per il 1998 non prevede alcun aumento; che, analogamente, mentre il bilancio comunitario cresce, il bilancio della PCP si mantiene praticamente invariato, con la conseguenza che la rilevanza in termini finanziari della PCP nell'ambito del bilancio comunitario diminuisce,

Y. considerando che l'Unione europea importa una notevole quantità di prodotti di pesca da paesi terzi per approvvigionare

il proprio mercato e che le catture della flotta comunitaria sono nettamente inferiori al consumo interno dell'Unione,

Z. considerando che, sebbene rappresentino un aspetto importante di una politica comune, il cui finanziamento dovrebbe essere totalmente a carico del bilancio comunitario, gli accordi del tipo « accesso a stock ittici in cambio di compensazioni finanziarie » prevedono che gli armatori contribuiscano al pagamento di tali accordi per un terzo, in media, del costo totale degli stessi, il che non accade con altri accordi, come per esempio quelli sottoscritti con la Groenlandia o con la Norvegia, che non comportano alcun costo per gli armatori,

AA. considerando che il contributo allo sviluppo del settore della pesca di paesi terzi e le attività di pesca comunitarie nelle loro acque non sono incompatibili, dato che alla flotta comunitaria è permesso unicamente di pescare le eccedenze stabilite; che, al contrario, in tali paesi le attività di pesca comunitarie esercitano un chiaro effetto di stimolo dei settori e delle infrastrutture connesse alla pesca; che, tuttavia, man mano che detti paesi procedono a sviluppare il settore della pesca, diminuiscono le opportunità per la flotta comunitaria di pescare eccedenze, come dimostra chiaramente il caso del Marocco,

AB. considerando che le attività di pesca nelle ZEE di paesi terzi non risolvono adeguatamente il problema della sovracapacità della flotta da pesca comunitaria,

AC. considerando tuttavia che un certo sovrasfruttamento della ZEE di paesi terzi deriva dalle attività di flotte extracomunitarie, le cui attività di pesca e i controlli eseguiti sugli attrezzi di pesca utilizzati dovrebbero essere oggetto di maggiori e migliori informazioni, e che questi aspetti dovrebbero essere discussi in seno agli organismi internazionali eventualmente competenti, ai fini di un rafforzamento dei contatti multilaterali con tutte le parti interessate,

(5) G.U. L 261 del 20 ottobre 1993, pag. 1.

AD. considerando che l'accesso agli stock ittici nelle acque di paesi terzi può essere ottenuto solo per periodi di tempo limitati e che la possibilità di rinnovare gli accordi relativi a tale accesso sarà sempre fortemente condizionata dall'evolversi della situazione sul piano politico, economico e biologico,

AE. considerando che, malgrado la difficoltà che implicano la conclusione e il rinnovo degli accordi con i paesi terzi, tali accordi hanno un'importanza economica fondamentale per il mantenimento dell'attività di pesca di regioni periferiche dell'Unione europea che rientrano nell'obiettivo 1 e dove in termini occupazionali non esistono alternative a tale attività,

AF. considerando che questo sistema di approvvigionamento è di importanza vitale per l'industria di trasformazione dell'Unione, sempre più dipendente dalla materia prima proveniente da acque di paesi terzi, dato che il prodotto proveniente dalle acque comunitarie è insufficiente,

AG. considerando che alla Comunità manca una politica ben definita per i suoi accordi internazionali di pesca, e che la ricerca di soluzioni puntuali non costituisce una risposta soddisfacente alla sfida da affrontare,

AH. considerando che gli accordi internazionali di pesca sono il frutto di negoziati tra funzionari dell'Unione e dei paesi terzi condotti senza che gli obiettivi e le finalità degli accordi stessi siano in precedenza discussi con questo Parlamento,

AI. considerando che questo Parlamento viene sempre consultato troppo tardi, quando il tempo stringe, e senza disporre delle informazioni necessarie per valutare l'accordo in questione; considerando altresì che un adeguato regime di controllo del seguito dato agli accordi migliorerebbe la trasparenza e la democrazia, favorendo inoltre una gestione sana ed efficiente,

AJ. considerando che esistono vari tipi di accordi internazionali di pesca di cui attualmente l'Unione è parte contraente e rilevando che tale varietà è il risultato tanto delle diverse necessità delle flotte e industrie comunitarie quanto delle differenti caratteristiche economiche, sociali e politiche dei paesi terzi nonché della diversità biologica delle loro acque, delle notevoli differenze nel grado di sviluppo raggiunto dai paesi in questione, della varietà dei loro interessi rispetto alle controprestazioni che l'Unione può offrire e perfino, in alcuni casi, della loro capacità di assorbire e gestire adeguatamente quelle controprestazioni che alcuni di questi accordi prevedono,

AK. considerando che all'Unione conviene promuovere accordi di pesca equi e reciprocamente vantaggiosi,

AL. considerando che gli accordi internazionali e multilaterali costituiscono un elemento importante della politica comune della pesca,

1. ricorda l'importanza socioeconomica del settore della pesca nell'Unione e, per questo motivo, insiste che deve essere mantenuta, rafforzata e diversificata la capacità di accesso dei pescatori comunitari alle risorse, condizione essenziale per poter colmare il deficit commerciale e salvaguardare l'occupazione diretta e indiretta nel settore della pesca e nelle industrie correlate;

2. afferma che l'Unione deve trovare un giusto equilibrio tra i propri interessi immediati e la sopravvivenza futura della sua flotta, riconoscendo che la sostenibilità a lungo termine è essenziale sia per l'Unione che per i paesi terzi costieri;

3. appoggia la flotta da pesca comunitaria ed esige che mantenga le sue attività e i suoi posti di lavoro, tanto in mare quanto a terra, sottolineando che a tal fine gli accordi internazionali in materia di pesca rivestono un'importanza capitale;

4. accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione « Accordi di

pesca — situazione attuale e prospettive » come un primo passo positivo verso una revisione della sua impostazione in materia e invita la stessa Commissione a formulare proposte per gli accordi di pesca della Comunità;

5. sottolinea tuttavia che gli accordi di pesca devono essere pienamente conformi agli obblighi internazionali della Comunità e ai suoi obiettivi di fondo e devono riflettere l'interesse, correttamente concepito, della Comunità nel suo complesso;

6. ritiene che il peso dell'Unione quale attore di primo piano sulla scena mondiale della pesca possa essere proficuamente utilizzato per influenzare gli sviluppi del settore della pesca a livello globale;

7. sollecita la Commissione ad avviare trattative con gli altri paesi che dispongono di importanti flotte alturiere onde assicurare che tutti i paesi che negoziano accordi di pesca con paesi in via di sviluppo rispettino gli obblighi assunti nel quadro di accordi multilaterali;

8. ritiene che la Comunità debba offrire esempi di sani principi e di buone pratiche, capaci di accrescere il suo prestigio internazionale e di diventare preziose carte da giocare ai fini della ricerca di un uso razionale delle risorse biologiche marine mondiali nonché della prevenzione di conflitti;

9. invita la Commissione e gli Stati membri a ricordare, in quanto aderenti al codice di condotta per una pesca responsabile della FAO, il loro impegno a collaborare con tutti gli altri attori interessati all'adempimento e alla realizzazione degli obiettivi e dei principi contenuti in detto codice;

10. ritiene che, pur restando difficile l'accesso alle ZEE di paesi terzi, gli accordi di accesso potrebbero essere estesi a breve termine negoziando accordi del tipo di quelli di seconda generazione e della cosiddetta terza generazione e invita la Com-

missione a esplorare le possibilità esistenti per accordi di questo tipo in sostituzione di quelli che prevedono una compensazione finanziaria, nei casi in cui tale sostituzione è possibile;

11. ritiene quindi obbligatorio, vista l'ampiezza delle circostanze concorrenti e fatto salvo l'impegno dell'Unione a collaborare allo sviluppo dei paesi terzi, mantenere un'ampia tipologia di accordi che consenta un fruttuoso e progressivo sfruttamento del vero potenziale di entrambe le parti;

12. ricorda che compete esclusivamente agli Stati costieri definire le capacità di cattura nelle loro acque e che pertanto la flotta comunitaria ha accesso in ogni caso unicamente agli stock in eccedenza;

13. sottolinea, a tale riguardo, che la maggior parte dei paesi ACP con cui la Comunità ha concluso accordi di pesca non dispone di una flotta industriale, ragione per cui la flotta comunitaria cattura degli stock passeggeri che, altrimenti, non verrebbero sfruttati o sarebbero preda di pesca illegale da parte di altre flotte, o nel migliore dei casi verrebbero ceduti a paesi la cui legislazione di pesca, per quanto riguarda la politica di controllo, gestione e conservazione degli stock, può essere molto distante dagli standard imposti dalla normativa comunitaria ai suoi pescatori e che non hanno contratto alcun impegno a collaborare allo sviluppo, il che non apporterebbe alcun beneficio ai paesi ACP o ad altri paesi in via di sviluppo;

14. sottolinea che la Comunità, mentre riduce la capacità eccessiva della sua flotta da pesca nelle zone in cui ancora non l'ha fatto, deve al contempo potenziare ulteriormente l'aiuto regionale alle regioni particolarmente colpite e rivolgere la propria azione alla promozione di condizioni durature di benessere economico;

15. ritiene inoltre che dovrebbero essere debitamente tutelati gli interessi sociali ed economici di armatori e di pescatori, qua-

lora si verificchino trasgressioni inopinate degli accordi in vigore;

Principi.

16. invita la Commissione a elaborare una proposta di regolamento che preveda uno schema generale per gli accordi internazionali di pesca della Comunità, in modo da imporre il rispetto dei seguenti principi:

(i) uso sostenibile delle risorse biologiche marine e prevenzione del depauperamento delle specie bersaglio e non bersaglio nonché dei danni all'habitat marino,

(ii) accesso garantito agli stock per la flotta comunitaria,

(iii) cooperazione fra tutti gli attori interessati su una serie di questioni, fra le quali la valutazione degli stock, la ricerca scientifica, le misure di conservazione, il monitoraggio e il controllo, la coabitazione tra pesca industriale e pesca artigianale, l'adozione e il funzionamento di misure regionali,

(iv) piena coerenza fra gli accordi di pesca e la politica dell'Unione europea in altri settori, in particolare per quanto riguarda l'impatto sull'occupazione nelle zone dipendenti dalla pesca;

17. prende atto del riferimento all'impostazione cautelativa di cui all'articolo 130 R del trattato CE, all'articolo 7, paragrafo 5 del codice di condotta della FAO per una pesca responsabile e all'articolo 6 dell'Accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici transzonali e su quelli altamente migratori, e invita la Commissione a conformarsi alle disposizioni di tali testi, specialmente per quanto riguarda l'impostazione cautelativa;

18. chiede alla Commissione di tener conto dell'incidenza degli accordi internazionali di pesca sull'osservanza degli articoli 130 A e 130 B del trattato CE;

19. ritiene che negli accordi con paesi terzi si debba attribuire maggiore impor-

tanza agli aspetti tecnici della conservazione e chiede alla Commissione di tenerne conto al momento di negoziare qualunque accordo di pesca, adoperandosi per il loro espresso riconoscimento;

20. chiede alla Commissione di continuare a perseguire una politica di informazione, monitoraggio e controllo periodico degli accordi con paesi terzi e ad adoperarsi per migliorarli, prevedendo la possibilità, sempreché le circostanze reali lo consentano, di estendere ad altri accordi le procedure contemplate per paesi come il Marocco e la Mauritania;

21. chiede alla Comunità di fare in modo che gli accordi di pesca siano pienamente conformi al diritto internazionale e ai codici di condotta relativi all'attività di pesca;

22. sottolinea che, data la grave carenza di risorse da destinare a un'adeguata gestione della pesca in molti dei paesi con cui la Comunità stipula accordi di pesca, spesso non vi è alcuna possibilità di conseguire gli obiettivi convenuti se il principio della cooperazione non è inequivocabilmente riconosciuto e applicato;

23. invita la Commissione a mettere a punto una strategia integrata per le relazioni della Comunità con i paesi in via di sviluppo nel settore della pesca;

Orientamenti.

24. invita la Commissione a elaborare una serie di orientamenti tali da consentire una procedura uniforme al momento di valutare l'applicazione dei protocolli sulle possibilità di pesca che vengono a scadenza o di prepararsi a negoziare nuovi protocolli o accordi; tali orientamenti dovrebbero prevedere

(i) l'acquisizione di informazioni quanto più affidabili possibile sulla situazione degli stock prima di firmare un accordo e, nei limiti del possibile, la pe-

riodica valutazione dei livelli degli stock durante la vigenza dell'accordo,

(ii) la valutazione delle risorse disponibili nel paese terzo ai fini della ricerca scientifica, del monitoraggio e controllo e della formazione, nonché una valutazione dell'assistenza necessaria,

(iii) la consultazione dei rappresentanti delle comunità locali di pescatori e la presa in considerazione dei loro legittimi interessi,

(iv) il coordinamento con le altre attività della Comunità che hanno un'influenza sull'industria della pesca nella zona in questione,

(v) un'analisi costi/benefici dell'accordo, che comprenda tutti i parametri, non solo quelli puramente finanziari,

(vi) l'inserimento, ove opportuno, di disposizioni destinate ad assicurare che lo sbarco locale di prodotti della pesca non comprometta il funzionamento dei mercati ittici interni ma contribuisca positivamente allo sviluppo economico della zona,

(vii) un meccanismo in base al quale il paese terzo informi l'Unione in merito ai risultati conseguiti con i programmi di ricerca e formazione avviati grazie a un finanziamento comunitario,

(viii) l'ottenimento, nei limiti del possibile, di una redditività della flotta comunitaria e l'approvvigionamento soddisfacente in termini qualitativi e quantitativi del mercato deficitario della Comunità,

(ix) l'istituzione di un pubblico registro delle società e delle imprese che beneficiano degli accordi e pubblicazione dei criteri, figuranti in ciascuno degli accordi in questione, che disciplinano l'accesso alle acque di paesi terzi;

Considerazioni di bilancio.

25. rammenta l'importanza di una corretta applicazione della summenzionata dichiarazione comune delle tre istituzioni (Parlamento europeo, Consiglio e Commis-

sione) concernente il miglioramento dell'informazione dell'autorità di bilancio sugli accordi in materia di pesca, sottoscritta il 12 dicembre 1996 e allegata alla risoluzione del Parlamento sulla seconda lettura del bilancio 1997 adottata nella stessa giornata (6);

26. ribadisce che in detta dichiarazione le tre istituzioni riconoscono i criteri enunciati dal Parlamento per l'eventuale iscrizione nella riserva B0-40 degli stanziamenti a fronte degli accordi internazionali di pesca (B7-800) e che l'accordo in questione permette di evitare il ricorso sistematico da parte del Consiglio e della Commissione alla prassi di applicare provvisoriamente gli accordi e i protocolli finanziari in materia di pesca;

27. insiste affinché l'articolo B7-800 del bilancio copra anche determinate spese non obbligatorie, per effetto del margine di discrezionalità concesso alla Commissione nella gestione di tali spese e del carattere finanziario di alcuni dei protocolli allegati agli accordi di pesca;

28. rammenta che sarà l'autorità di bilancio a decidere, nel quadro della procedura di bilancio annuale e delle vigenti prospettive finanziarie (1998-1999), la dotazione finanziaria degli accordi internazionali di pesca; ricorda pertanto che ogni bilancio finanziario pluriennale rappresenta un semplice preventivo di spesa che non può dar luogo ad alcun impegno o pagamento;

Ruolo del Parlamento.

29. chiede alla Commissione di presentare regolarmente e tempestivamente alla commissione per la pesca del Parlamento relazioni sul grado di applicazione e sul funzionamento dei vari accordi, al fine di rispettare le responsabilità della Commissione dinanzi al Parlamento e di garantire ai pareri del Parlamento un alto livello qualitativo già nella fase preparatoria;

(6) G.U. C 20 del 20 gennaio 1997, pag. 101.

30. conferma i propri criteri per la definizione della nozione di « ripercussioni finanziarie considerevoli » di cui all'articolo 228, paragrafo 3, secondo comma, del trattato, in attesa che la CIG sancisca che la consultazione del Parlamento europeo per tutti gli accordi e protocolli finanziari di pesca dovrà avvenire tramite la procedura del parere conforme;

31. esorta vivamente la Commissione a consultarlo sul mandato negoziale che il Consiglio le conferisce;

32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai Copresidenti dell'Assemblea paritetica ACP-UE, ai governi di tutti i paesi con cui l'Unione ha concluso accordi di pesca, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri nonché alle organizzazioni della pesca degli Stati membri.

DAVID MARTIN
Vicepresidente